



Il contrasto alla povertà, una sfida per la democrazia

Documento dell'Alleanza contro la povertà in Italia

novembre 2022

Premessa

L'Alleanza contro la povertà in Italia, formata da 36 organizzazioni sociali e civili, da circa dieci anni svolge l'opera di *advocacy* a favore delle persone in condizioni di povertà assoluta, oltre ad essere luogo di studio e di proposte legislative concrete, grazie anche all'apporto di esperti e professori universitari. L'Alleanza contro la povertà in Italia ha sempre messo le proprie elaborazioni a disposizione di tutti i parlamentari e di tutti i Governi che si sono succeduti in questi anni, secondo il principio per cui la *collaborazione competente* aiuta il decisore a fare la scelta più efficace. L'Alleanza contro la povertà in Italia intende proseguire la strada del confronto, a partire da questo documento e dagli approfondimenti sviluppati in questi anni, secondo lo spirito che ci è suggerito dall'art. 3 della nostra Costituzione.

La situazione

Gli ultimi dati Istat dicono che in Italia ci sono quasi 2 milioni di famiglie, pari a oltre 5 milioni e mezzo di persone, in povertà assoluta, con 1,3 milioni di minori coinvolti. Tra 2020 e 2021 l'incidenza della povertà è cresciuta maggiormente nelle famiglie con almeno 4 persone, con minori di 4-6 anni, con stranieri e quelle con un reddito da lavoro.

Ricordiamo che fino al 2017 l'Italia era l'unico Paese dell'UE a non avere uno strumento di sostegno minimo al reddito espressamente a contrasto della

povertà. Solo a partire dal 2016 si apre finalmente la strada ad una logica che pensa l'intervento contro la povertà assoluta secondo un duplice criterio: l'erogazione di un sussidio monetario e contemporanea messa a disposizione di servizi di *welfare* locale per il reinserimento sociale.

In quel periodo l'Alleanza contro la povertà in Italia completa e rende pubblica un'elaborazione durata tre anni e sintetizzata nella proposta del Reis, il Reddito di Inclusione Sociale, che contribuisce, anche grazie a un Memorandum di intesa dell'aprile 2017 con il Governo, alla definizione del Reddito di Inclusione (Rel) che decorrerà a partire dall'1 gennaio 2018, purtroppo con una dotazione finanziaria insufficiente a raggiungere tutti coloro che sono in condizione di povertà assoluta. Dotazione finanziaria che invece è prevista con l'attuale Reddito di cittadinanza (RdC), che sostituisce il Rel nel 2019, ma che presenta alcune criticità che l'Alleanza ha da sempre evidenziato. Gli esiti dell'applicazione del provvedimento sono abbondantemente studiati e l'Alleanza contro la povertà li ha esaminati e resi noti in più documenti e *position paper*.

L'importanza di questo strumento è emersa in particolare nel corso del periodo pandemico per la capacità di sostenere economicamente le famiglie in difficoltà. In quella fase sono tuttavia emersi chiaramente anche alcuni limiti tali da costringere il Governo a istituire una ulteriore misura temporanea – il Reddito di emergenza – per tutelare anche chi rimaneva fuori dagli stringenti requisiti del RdC. Anche ora stiamo facendo i conti con un altro limite della misura che non tiene conto del dato inflattivo. Il RdC è stato oggetto di campagne mediatiche molto dure che hanno generato una narrazione alterata che non prende atto del fatto che - come dimostrano i documenti dell'Istat – senza il RdC avremmo almeno un milione di poveri in più. Pertanto la copertura economico-finanziaria è assolutamente necessaria e, semmai - tenendo conto dei rincari di beni e servizi-, andrebbe implementata.

Il RdC è lo strumento per tutelare i poveri, ma va migliorato

Rimandiamo ai [documenti specifici](#) la trattazione più puntuale, in questa sede ci limitiamo a sintetizzare le principali richieste per riformare il RdC. Esse sono:

Modifiche delle modalità, dei requisiti di accesso e della struttura dello strumento

1. *Presentazione della domanda*: partire col piede giusto accompagnando le persone nella fase di presentazione della domanda presso i punti unici di accesso.
2. *Scala di equivalenza*: la scala attuale penalizza le famiglie con minori e quelle numerose. La soluzione ottimale da noi più volte indicata consiste nel far uso della scala di equivalenza Isee, separando lo strumento dall'Assegno Unico e Universale recentemente introdotto.
3. *Stranieri*: la norma attuale prevede un vincolo troppo stringente per i cittadini stranieri che sono il 30% delle famiglie in povertà. È necessario portare il vincolo di residenza, ora previsto di 10 anni, sul più ragionevole livello dei 2 anni, così come era previsto per il Rel, con un significativo incremento delle famiglie beneficiarie.
4. *Patrimonio mobiliare*: è importante allentare il vincolo aggiuntivo sul patrimonio mobiliare, prevedendo un innalzamento della soglia per includere coloro che sono poco sopra il margine o renderlo più flessibile.
5. *Adeguamento all'inflazione*: occorre indicizzare il Reddito di Cittadinanza all'andamento dei prezzi.
6. *In-work benefit - un RdC "amico dell'occupazione"*: occorre migliorare la compatibilità tra RdC e reddito da lavoro per evitare la trappola della povertà, riducendo l'aliquota marginale (la "tassazione") che si determina nell'interazione tra il sostegno economico ed il reddito da lavoro, abbassandola dal 100% fino al 60%, per aumentare il reddito disponibile.

Modifiche della presa in carico e della gestione

7. *Analisi preliminare*: la povertà è un fenomeno multidimensionale, dunque, occorre reintrodurre l'analisi preliminare del nucleo beneficiario in modo da valutare adeguatamente la complessità dei suoi bisogni, rivedendo il meccanismo automatico di selezione dei percorsi di inserimento. Inoltre, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra CPI e Servizi sociali territoriali.

8. *Progetti utili alla collettività*: i PUC dovrebbero essere resi volontari, secondo una logica basata sull'*empowerment* e capacitazione dei soggetti più fragili.

9. *Percorsi di riqualificazione*: serve accogliere i nuovi profili a rischio di povertà; il sostegno economico deve essere una delle due gambe del RdC, i servizi per favorire il ritorno al lavoro devono essere l'altra, tenendo conto della nuova platea di poveri. Il RdC deve prevedere percorsi ben funzionanti e mirati di aggiornamento e miglioramento delle competenze.

Ci sono 3 punti fermi dai quali non si può prescindere

Il lavoro di riforma del RdC è indispensabile per tutelare le persone e le famiglie. Ma ci sono alcune certezze e condizioni necessarie a rendere la misura adeguatamente inclusiva. Esse sono:

1. una dotazione economico-finanziaria adeguata a garantire un sussidio monetario dignitoso ai 5,6 milioni di poveri assoluti secondo una programmazione almeno triennale e costantemente rinnovabile realizzata attraverso uno specifico piano di contrasto alla povertà all'interno del più generale piano per gli interventi e i servizi sociali;
2. una specifica quota di risorse deve essere destinata a rafforzare il *welfare* locale garantendone l'omogeneità territoriale; occorre svolgere a riguardo un attento monitoraggio. Al Miglioramento generale della misura deve

corrispondere una maggiore integrazione delle altre politiche sociali (educative e sanitarie) e delle politiche attive del lavoro, valorizzando adeguatamente le figure professionali necessarie.

3. Un coinvolgimento del terzo settore e delle parti sociali, chiamate a co-progettare, a partecipare ad una amministrazione condivisa dei processi, così come previsto dalla legge 328/2000.

L'Alleanza contro la Povertà in Italia (www.alleanzacontrolapoverta.it) - nata alla fine del 2013, raggruppa un ampio numero di soggetti sociali che hanno deciso di contribuire in maniera collettiva alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese. L'Alleanza è composta da molte realtà – associazioni, rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, enti di rappresentanza del terzo settore, e sindacati – che portano in dote sensibilità ed esperienze legate ai soggetti che svolgono su tutto il territorio nazionale attività a favore di chi vive condizioni d'indigenza. Aderiscono all'Alleanza contro la Povertà in Italia: Acli, Action Aid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Cgil, Cisl, Uil, Cnca, Comunità di Sant'Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Nazionale Italiano - ONLUS, Fio.PSD, Forum Nazionale del Terzo Settore, Jesuit Social Network, ALI – Autonomie Locali Italiane, Save the Children, Umanità Nuova – Movimento dei Focolari, Adiconsum, Arci, Associazione Generale Cooperative Italiane, Associazione Professione in Famiglia, ATD Quarto Mondo, Fondazione Banco Farmaceutico, CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, CNOAS – Ordine Assistenti Sociali Consiglio Nazionale, Croce Rossa Italiana, Focsiv, Fondazione Albero della Vita, Fondazione EBBENE, Gruppi di volontariato vincenziano - AIC Italia, Legacoopsociali, Piccola Opera della Divina Provvidenza del Don Orione, U.N.I.T.A.L.S.I. – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, Comunità Giovanni XXIII.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'Alleanza contro la povertà in Italia all'audizione presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il giorno 2 dicembre 2022

Premessa

Gli ultimi dati Istat dicono che in Italia ci sono quasi 2 milioni di famiglie, pari a oltre 5,6 milioni di persone in povertà assoluta con 1,3 milioni di minori coinvolti. Tra 2020 e 2021 l'incidenza della povertà è cresciuta maggiormente nelle famiglie con almeno 4 persone, con minori di 4-6 anni, con stranieri e quelle con un reddito da lavoro. Ricordiamo che fino al 2017 l'Italia era l'unico Paese dell'UE a non avere uno strumento di sostegno minimo al reddito espressamente a contrasto della povertà. Nel 2018 è stato introdotto il Reddito di Inclusione (ReI), purtroppo con una dotazione finanziaria insufficiente a raggiungere tutti coloro che sono in condizione di povertà assoluta, e poi nel 2019 è stato sostituito dal Reddito di Cittadinanza (RdC). Anche se il RdC è stato oggetto di campagne mediatiche molto dure, senza la misura avremmo almeno un milione di poveri in più. Il lavoro di riforma del RdC è indispensabile per tutelare le persone e le famiglie. Quindi è necessario mantenere una dotazione economico-finanziaria adeguata a garantire un sussidio monetario dignitoso ai 5,6 milioni di poveri assoluti. Per il resto le proposte di modifica si collocano lungo due assi:

1. Modifiche dei requisiti all'accesso

Presentazione della domanda: accompagnare le persone nella fase di presentazione della domanda presso i punti unici di accesso

Scala di equivalenza: far uso della scala di equivalenza Isee

Stranieri: portare il requisito d'accesso ai 2 anni, com'era previsto per il ReI

Patrimonio mobiliare: allentare il vincolo aggiuntivo prevedendo un innalzamento della soglia

2. Modifiche della presa in carico e della gestione

Analisi preliminare: reintrodurre l'analisi preliminare del nucleo beneficiario per valutare adeguatamente i bisogni multidimensionali

Progetti utili alla collettività: rendere volontari i PUC secondo una logica basata sull'*empowerment*

Percorsi di riqualificazione: accogliere i nuovi profili a rischio di povertà e un nuovo disegno della compatibilità tra RdC e reddito da lavoro per evitare la trappola della povertà

Inwork benefit: ridurre l'aliquota marginale (la "tassazione") applicata al reddito da lavoro, abbassandola dal 100% fino al 60%; aumentare il reddito

[il documento completo è disponibile sul sito www.alleanzacontrolapoverta.it]

Emendamenti

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1 determinato ai sensi del presente articolo è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice al costo della vita."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è finalizzato a prevedere – come per le altre prestazioni sociali – l'adeguamento del beneficio economico della misura di contrasto alla povertà all'inflazione. L'aumento di questi

mesi ha già comportato una decurtazione implicita del sostegno economico che va a penalizzare proprio le fasce più vulnerabili.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

In subordine

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.”.

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a ridurre l'aliquota marginale effettiva del reddito da lavoro, al fine di renderlo maggiormente compatibile con il Rdc e scongiurare la “trappola della povertà”.

EMENDAMENTO N°

All'articolo 59 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Il governo è delegato a riordinare gli strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso l'introduzione di uno o più strumenti allo scopo in sostituzione delle vigenti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni,

nella Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il finanziamento dei nuovi strumenti verrà garantito dal Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva previsto nel successivo comma 8".

Conseguentemente all'articolo 59 comma 8:

aggiungere prima delle parole "ai fini dell'organica riforma" le seguenti "A seguito dell'esercizio della delega prevista nel precedente comma 5" aggiungere dopo le parole "comma 1" le parole "e al comma 5"; sostituire dalle parole "confluiscono le economie derivanti" fino alle parole "presente legge" con le seguenti "confluiranno le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta a garantire continuità nel contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché mantenere l'entità delle risorse ad esso dedicate.

EMENDAMENTO N°...

All'articolo 59 comma 8 sopprimere le parole "e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della presente legge".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta a garantire la medesima entità delle risorse contenute nel Fondo per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

EMENDAMENTO N°

All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 2 sono abrogati
- b) al comma 3 sono abrogate le parole "Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2"
- c) conseguentemente è abrogato il comma 6

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta ad abrogare la decadenza del beneficio dopo i primi 8 mesi a fronte della sussistenza della condizione di povertà nel nucleo beneficiario.

EMENDAMENTO N°

All'articolo 59 sono abrogati i commi 5) e 8)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta ad abrogare le disposizioni che prevedono l'abrogazione della misura di contrasto alla povertà vigente, in assenza della determinazione di una misura con analoga finalità.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 8, il punto 5) le parole "accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue," sono sostituite da: "accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue,";

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a ricondurre le previsioni sull'offerta congrua a quanto disciplinato dal testo originario.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1, lettera a), al punto 2) sostituire le parole "per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due," con le parole "per almeno 2 anni,"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a superare il requisito discriminatorio dei 10 anni di residenza. Il costo stimato della riduzione del vincolo di residenza a 2 anni che consentirebbe a 150.000 famiglie di accedere alla misura è stimabile in 900 milioni.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 1-bis è abrogato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione penalizza i richiedenti cittadini di Stati extra-UE nella presentazione della domanda, considerata la difficoltà di reperire la documentazione da molti dei paesi di provenienza.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

COPERTURA: costo stimato, a fronte di un incremento di nuclei beneficiari pari a circa 400.000 famiglie, con una riduzione dell'indice di povertà di circa 2 punti, è di 3,2 miliardi di euro.

In subordine:

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 3, ovvero fino ad un massimo di 3,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La scala di equivalenza adottata per il Rdc è penalizzante per le famiglie numerose e con minori sia nell'accesso alla misura sia nella quantificazione del beneficio. Più opportuno e conforme ad altre prestazioni, l'utilizzo della scala adottata per ISEE o in alternativa utilizzare un unico parametro sia per componenti minori sia per maggiorenni ed eliminare il tetto.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere:

“2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone una formulazione che non penalizzi le persone che si trovano senza dimora, escluse dalla seconda componente del beneficio, aumentando l'integrazione al reddito per i richiedenti che non hanno casa di proprietà e non risiedono in abitazione con contratto di locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 15 è abrogato.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La decurtazione del beneficio in mancanza della fruizione del medesimo non risulta assolutamente coerente con i bisogni di pianificazione delle spese, tra l'altro non sempre mensili, delle persone interessate.

Inoltre, data la previsione secondo cui l'istituendo Assegno Unico Universale per figli sarà erogato per i beneficiari Rdc sulla medesima Carta, il superamento di vincoli e limiti di utilizzo eviterebbe penalizzazioni o complicazioni nella fruizione della nuova prestazione.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 13, ultimo periodo le parole da “Il Patto per l'inclusione sociale” a “decadenza dal beneficio” sono abrogate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento abroga le previsione che impone almeno 1 volta al mese di recarsi presso i servizi sociali dei comuni, a prescindere dagli obblighi sottoscritti con il Patto per l'Inclusione, che è un inutile aggravio delle attività svolte dai servizi di contrasto alla povertà.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 15 primo periodo, le parole da “il centro per l'impiego ovvero presso” a “entrambe le parti.” sono sostituite da “i servizi dei comuni, il beneficiario, nell'ambito del Patto per l'Inclusione sociale può offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'obiettivo della modifica è il ricorso ai PUC esclusivamente su base volontaria e per i soggetti più fragili non occupabili.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 5, comma 4-quater le parole "Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso" sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La sospensione del beneficio prima dell'accertamento di eventuali esiti negativi rischierebbe di aggravare la condizione di bisogno del nucleo anche in assenza di un'effettiva irregolarità.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. All'articolo 1 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 i commi dal 76 all'80 sono abrogati."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La decurtazione del beneficio è un'eccessiva penalizzazione a fronte della condizione di bisogno dei nuclei e della possibilità riconosciuta di rifiutare, nel limite di tre, offerte di lavoro che possono comportare un aggravio dei bilanci familiari, soprattutto se distanti dalla residenza, in particolare nei casi di nuclei monocomponenti con carichi di cura non esclusi dall'obbligatorietà (es. bambini di età superiore a 3 anni, ma ugualmente minori).